



C. 02-18-02/1463/2018/X

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

8:37 26 SET 2018

**ORDINE DEL GIORNO** N. 1458  
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno

AM1000 1146

trattazione in Aula   
trattazione in Commissione

**Oggetto:** EQUIPOLLENZA ALLA LAUREA DEL TITOLO DI STUDIO DI EDUCATORE PROFESSIONALE E SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE

**Il Consiglio regionale,**

**premesse che**

- il profilo professionale dell'educatore professionale è stato riconosciuto dal Ministero della Sanità attraverso il DM 8 ottobre 1998, n. 520 "Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", con il seguente profilo: "L'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'èquipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativi/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà";
- in base a quanto disposto dalla normativa vigente, la figura delle professioni sanitarie deve essere formata tramite ciclo universitario triennale;

- la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante *“Disposizioni in materia di professioni sanitarie”* all’articolo 4, comma 1, riconosce come equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato art. 6, comma 3, del d.lgs. 502/1996 ulteriori titoli - tra i quali rientrano i profili acquisiti al termine di corsi regionali - purché conseguiti in base alla precedente normativa. Inoltre, il comma 2 dell'art. 4 specifica che, con apposito DM della Sanità, sono stabiliti, *“con riferimento allo stato giuridico dei dipendenti dei comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale”* i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai citati diplomi universitari - ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base - ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali;
- il DM 22 giugno 2016 che ha modificato il DM 27 luglio 2000, recante *“Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base”*, non ha ricompreso tra i titoli equipollenti gli attestati regionali di educatore professionale della Regione Piemonte, conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 42/1999;
- a seguito del DPCM del 26 luglio 2011 che stabilisce le modalità generali per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, le regioni avrebbero dovuto emanare i bandi delle specifiche professioni.
- la Regione non ha però emanato il bando per gli educatori professionali in possesso dell’attestato conseguito successivamente al 1999 e pertanto, ad oggi, gli stessi non hanno potuto usufruire del percorso dell’equivalenza;

**considerato che**

- la Regione, nelle more della costituzione dei corsi di laurea per l’esercizio della professione di educatore professionale socio sanitario (nuova denominazione del profilo), ha continuato ad erogare i corsi regionali anche negli anni successivi al 1999;
- a partire dall’anno scolastico 2002/2003 la Regione ha stipulato un protocollo di intesa con le Università piemontesi al fine di attivare un percorso di laurea triennale

interfacoltà che prevede il rilascio di un diploma di laurea ai sensi del D.M. 520/98 rispondente pienamente ai vincoli dettati dalla normativa statale sulle professioni sanitarie;

- molti cittadini piemontesi hanno frequentato corsi regionali erogati dalla Regione Lombardia, fino all'anno 2001/2002, al fine di garantire un numero adeguato di operatori alle strutture socio-sanitarie;

#### **preso atto che**

- la legge 11 gennaio 2018, n. 3 *"Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute"* nel disporre il riordino delle professioni sanitarie ne ha istituito gli ordini e gli albi, stabilendo che per l'esercizio della professione è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo;

#### **rilevato che**

- migliaia di educatori professionali con attestato acquisito al termine dei corsi regionali effettuati successivamente all'anno 1999 non hanno avuto riconosciuta l'equipollenza e, pertanto, non sono nella condizione di potersi iscrivere all'albo;
- in base ai dettami dell'art. 1, commi da 594 a 601, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (finanziaria per il 2018), il legislatore ha previsto la salvaguardia dell'occupazione degli educatori professionali (con inquadramento di educatore privo di titoli e con titoli attualmente non ancora riconosciuti, ma con i requisiti stabiliti dalla normativa in materia), solo se operanti nella stessa azienda privata, ma non ha indicato nulla per le situazioni di cambio di gestione negli appalti;

### **IMPEGNA**

#### **la Giunta regionale**

- a farsi con urgenza portavoce presso i Ministeri di competenza affinché sia riconosciuta l'equipollenza alla laurea abilitante del titolo di educatore professionale, conseguito al termine dei corsi regionali successivamente al 1999, così legittimando all'iscrizione all'albo e all'esercizio della professione figure preparate con offerta formativa regionale, in modo da sanare un vuoto normativo e salvaguardare il patrimonio di professionalità maturato;

- ad intervenire presso le sedi opportune affinché nei capitolati di appalto delle Asl e delle Aziende regionali interessate e nelle norme di accreditamento vigenti sia introdotta una clausola di salvaguardia nei confronti del personale coinvolto con inquadramento di educatore privo di titoli, o con titoli attualmente non ancora riconosciuti, ma con i requisiti stabiliti dalla normativa in oggetto.

*Torino, 25 settembre 2018*

**FIRMATO IN ORIGINALE**

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)